

AVVISO

Depositi "Dormienti"

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), ha stabilito la costituzione di un **Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.**

Tale **Fondo** verrà alimentato dall'importo dei **conti correnti** e dei **rapporti bancari** definiti come **"dormienti"** all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Il D.P.R. n. 116 del 2007, ha definito "dormienti" i seguenti rapporti di:

- ✓ deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad es: rapporti di conto corrente, depositi a risparmio nominativi ...);
- ✓ deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad es.: deposito titoli);
- ✓ contratto di assicurazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale ad una data prefissata.

In relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- ✓ non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione **ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati**, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, **per il periodo di tempo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- ✓ il valore dei beni sia superiore a Euro **100,00**.

La devoluzione al Fondo non sarà automatica. Al verificarsi delle condizioni di "dormienza" la Cassa Rurale invierà al titolare del rapporto nominativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto "dormiente" non verrà estinto dalla Cassa Rurale se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

Depositi al Portatore "dormienti"

Anche i **rapporti di deposito al portatore** (rappresentati ad esempio da **libretti al portatore**), il cui saldo sia superiore a € 100,00 e **che non risultano movimentati da oltre dieci anni**, sono destinatari della disciplina dei depositi "dormienti". Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante **l'impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti**, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della banca, **entro 180 giorni dall'affissione dell'elenco allegato al presente avviso**, i relativi titoli rappresentativi disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento.

I nostri sportelli sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.